

- una seconda quota pari al saldo dell'importo massimo a valere sul Bilancio 2022 in seguito a presentazione di nota di rimborso corredata dalla lista degli ulteriori costi maturati e liquidati nell'anno 2022 per il completamento delle attività e corredata dalla relazione finale delle attività svolte nell'anno 2022 da presentare entro il 28/2/2023;

- in alternativa al primo e al secondo alinea precedenti, sarà possibile presentare un'unica richiesta di rimborso dell'importo massimo a valere sul Bilancio 2022 in seguito alla trasmissione della nota di rimborso corredata dalla lista delle spese sostenute nell'anno 2022 e dalla relazione finale delle attività svolte nell'anno 2022 da presentare entro il 28/2/2023;

5. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il

presente atto all'Invito di cui all'Allegato 1) della propria deliberazione n. 461/2019 sopracitato e alle proprie deliberazioni n. 1251/2019, n. 1358/2019 e n. 1697/2019;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2020, N. 783

Approvazione delle "Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020" a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

- n. 5 del 30 giugno 2011 "Disciplina del sistema regionale "Disciplina dell'istruzione e formazione professionale" e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:

- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 05 marzo 2020, n. 13;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

- i Decreti del Presidente della Giunta regionale di approvazione delle Ordinanze ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

- il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Visti in particolare i Decreti del Presidente della Giunta regionale:

- n. 87 del 23 maggio 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

- n. 98 del 6 giugno 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 298/2020 "Recepimento delle disposizioni in deroga alle linee guida per l'utilizzo della modalità fad/e learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019, applicabili durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19";

- n. 407/2020 "Disposizioni in merito ai percorsi realizzati dalle fondazioni ITS a.f. 2019/2020 per la continuità formativa in vigenza delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19";

- n. 433/2020 "Disposizioni in merito ai percorsi istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) a.f. 2019/2020 per la continuità formativa in vigenza delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19";

- n. 438/2020 "Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19";

- n. 457/2020 "Approvazione disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze lavorative dei partecipanti ai corsi per operatore socio-sanitario (OSS) in corso di realizzazione nel periodo di vigenza delle misure in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19";

- n. 480/2020 "Prestazioni per il lavoro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 186/2019 proroga del termine per l'attuazione e misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi individuali tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19";

- n. 481/2020 "Piano Garanzia Giovani di cui alle delibere di Giunta regionale n. 876/2019 e n. 1347/2019 proroga del termine per l'attuazione e misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi individuali tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19";

- n. 482/2020 "Disposizioni in merito ai percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale in corso di realizzazione nell'anno 2020 per la continuità formativa in vigore delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19";

- n. 518/2020 "Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19";

- n. 550/2020 "Recepimento dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome del 21 maggio 2020 concernente l'individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID-19";

Richiamata altresì la propria deliberazione n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Dato atto che con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" è stato dichiarato per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza;

Dato atto inoltre che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e con ordinanze ministeriali o regionali nonché con interventi normativi più generali disposti con decreti legge, sono state definite e disciplinate le diverse tipologie di misure per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché il loro progressivo allentamento;

Evidenziato che a fronte delle misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, disposte a far data dal 23 febbraio 2020, che hanno, tra le altre, sospeso l'erogazione di attività orientative, formative e per il lavoro in presenza, sono state definite e comunicate ai soggetti attuatori di Operazioni approvate e/o autorizzate con atti regionali modalità operative finalizzate a garantire la continuità dei percorsi in essere;

Dato atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha definito "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" con lo scopo di rendere disponibili indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori tra le quali le linee guida in materia di Formazione Professionale contenenti indicazioni applicabili alle attività da realizzare nei diversi

contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali;

Dato atto in particolare che con Decreti del Presidente della Giunta regionale:

- n. 87 del 23 maggio 2020 è stato disposto che "a far data dal 25 maggio 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale" allegato n. 5";

- n. 98 del 6 giugno 2020 è stato disposto che "a far data dall'8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale" allegate all'ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020";

Dato atto che i diversi provvedimenti sopra riportati e concernenti le attività orientative, formative e per il lavoro:

- sono stati definiti con l'obiettivo primario di garantire a tutte le persone impegnate in percorsi orientativi, formativi e per la ricerca del lavoro di dare continuità al proprio impegno e di conseguire i risultati attesi;

- sono stati definiti in funzione delle diverse condizioni di rischio accompagnando il sistema regionale di attuazione nel conseguimento dell'obiettivo primario di cui al precedente alinea, ad agire garantendo la tutela della salute di utenti e lavoratori;

Valutato in particolare che il percorso individuato di graduale riattivazione ha tenuto conto, e deve continuare a tener conto:

- delle condizioni oggettive e soggettive di ogni persona e pertanto delle difficoltà connesse all'accesso e piena fruizione delle opportunità;

- delle condizioni oggettive, con particolare riferimento alla disponibilità degli spazi necessari a garantire il distanziamento;

- delle condizioni oggettive e soggettive delle diverse persone, che nei diversi ruoli sono impegnate nella realizzazione degli interventi, dai docenti ai componenti le commissioni d'esame;

- della disponibilità e capacità del sistema delle imprese e dei soggetti ospitanti i tirocini curriculari e non curriculari nel garantire le condizioni per rendere possibile la formazione in sicurezza nei contesti di lavoro;

Valutato pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, approvare le "Disposizioni e indicazioni a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020" di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Vista la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi

di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa a cui si rinvia,

1. di approvare le "Disposizioni e indicazioni a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020" di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

3. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'allegato 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>

Allegato 1)



**"Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio
delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 98/2020"**

1. Premessa

A seguito dei Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 23/05/2020 e n. 98 del 06/06/2020, e visti gli atti e le indicazioni regionali, nonché le determinazioni dell'Agenzia regionale per il Lavoro, che hanno disposto in merito all'erogazione delle attività orientative, formative e per il lavoro a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19, si ritiene opportuno fornire specifiche operative che permettano il regolare svolgimento delle attività nell'attuale fase.

Preme precisare che ogni atto e ogni indicazione operativa, pubblicati all'indirizzo <https://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative> e da considerarsi confermati per i rispettivi ambiti e tempi di applicazione, sono stati definiti a partire dagli obiettivi generali di:

- permettere a tutte le persone di dare continuità al proprio progetto formativo e professionale, indipendentemente dalla specificità delle misure che lo costituiscono, con modalità tali da garantirne una erogazione in sicurezza e nel rispetto delle misure vigenti volte al contenimento del contagio epidemiologico
- fornire ai soggetti formativi e ai soggetti erogatori dei servizi per il lavoro riferimenti, via via aggiornati, per una corretta attuazione che permettessero, a fronte della tracciabilità e della corretta tenuta della documentazione delle attività svolte, l'ammissibilità delle stesse e delle relative spese.

Il conseguimento di tali obiettivi si è fondato sulla collaborazione e il confronto tra l'Amministrazione e i soggetti

attuatori a partire dall'assunto che questi ultimi, in quanto soggetti gestori di un servizio pubblico in concessione, hanno dato attuazione alle indicazioni operative per favorire il conseguimento dei risultati attesi di ogni singola persona impegnata in un percorso, tenuto conto delle condizioni individuali e di contesto.

Nell'attuale fase questi restano i presupposti per ricorrere alle modalità straordinarie già disposte con i sopra citati atti e note operative che, come già sopra indicato, si ritengono convalidati per i rispettivi ambiti e tempi di applicazione, nel rispetto dei limiti e delle specifiche indicate, e di riavviare le attività con le modalità "ordinarie" di attuazione nella massima attenzione a garantire ogni misura di sicurezza individuale e collettiva e di contenere i disagi e le difficoltà che ancora permangono a partire dalle condizioni individuali e date la complessità che le imprese stanno gestendo.

Le indicazioni potranno trovare applicazione anche ai percorsi di IeFP, fermo restando quanto specificato nell'allegato 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 23/05/2020 ovvero che, "nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico". Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione su questo punto, con particolare riferimento all'utilizzo delle aule, dei laboratori, delle aree comuni e delle aree di accesso.

Di seguito le indicazioni sulle modalità per le diverse tipologie di attività, precisando che per tutte le attività formative dovranno essere riportate nel registro le specifiche sulle modalità di svolgimento delle attività.

Al fine di garantire la continuità dei percorsi individuali in un contesto in cui permangono difficoltà oggettive e soggettive, gli organismi di formazione e i soggetti accreditati al lavoro potranno ricorrere alle specifiche indicazioni sopra riportate fino al 31/12/2020, fatte salve le specifiche in materia di tirocini extracurricolari e fermo restando diverse successive disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio.

2. Attività formativa teorica

È possibile la realizzazione delle attività di formazione in gruppo in presenza, compresa la componente formativa nel contratto di apprendistato e, per le sole attività teoriche, la

contestuale erogazione sia in presenza per una parte dei partecipanti e sia in video conferenza per i restanti. Tale modalità mista potrà essere attivata sia a fronte di difficoltà di uno o più partecipanti ad accedere alle aule, sia a fronte dell'impossibilità di garantire in sicurezza la presenza di gruppi numerosi. In tali casi, nel registro per i partecipanti collegati da remoto dovrà essere inserita la specifica "connesso in remoto" e dovrà essere tenuta la registrazione degli accessi. È inoltre possibile prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza anche in più aule separate nello stesso edificio, in una delle quali è presente il docente e le altre sono connesse in videoconferenza.

Il docente dovrà prioritariamente garantire la propria presenza in aula. Laddove non possa essere assicurata tale condizione, nel caso in cui i partecipanti siano invece in aula, dovrà essere garantita la presenza, per tutta la durata delle attività e in modo continuativo, di un tutor in classe con i partecipanti. Nel caso di docente connesso da remoto dovrà essere posta l'indicazione nel registro e documentata la connessione.

Nei casi di attività svolte in modalità mista, il soggetto attuatore dovrà inserire nel sistema informativo la dicitura "Aula/videoconferenza" in corrispondenza della sede (sezione calendario). Nel caso della formazione per l'apprendistato professionalizzante, nella compilazione dei calendari dovrà essere indicata come "sede occasionale" la modalità in videoconferenza per gli apprendisti collegati da remoto e dovrà essere indicata "videoconferenza" nella scheda di presenza dell'apprendista.

Quanto specificato nel presente paragrafo è da intendersi applicabile anche alle attività formative teoriche svolte in impresa riferite a percorsi di formazione continua aziendale.

3. Attività formativa pratica

Le attività pratiche, ad esempio in laboratorio, potranno essere erogate unicamente in presenza. Pertanto, nel caso in cui i laboratori non permettano la presenza contestuale dell'intero gruppo classe, si potranno creare dei sottogruppi e necessariamente ricorrere alla riproposizione dello stesso modulo didattico (es. a fronte di un modulo di laboratorio di 15 ore e di un gruppo classe di 20 partecipanti, si potranno prevedere due sottogruppi distinti e ad entrambi assicurare le 15 ore di presenza in laboratorio con la conseguente erogazione di 30 ore complessive, fermo restando il finanziamento di 15 ore corso, come da progetto approvato).

E' inoltre possibile prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza, ma in più laboratori separati nello stesso edificio. In tal caso, in uno dei laboratori è presente il docente e gli altri laboratori sono connessi tramite video, garantendo la presenza di un tutor in ciascun laboratorio per tutta la durata dell'attività, anche al fine di salvaguardare la realizzazione delle attività pratiche in sicurezza.

3.1 Attività formativa pratica - laboratorio informatico

Si precisa che, con riferimento alle attività nei laboratori informatici, potrà essere prevista la presenza contestuale di parte del gruppo classe in presenza e di parte in remoto solo a fronte della disponibilità per i partecipanti connessi da remoto delle strumentazioni e dei programmi necessari alla piena partecipazione e proficuo apprendimento. È inoltre possibile prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza, ma in più laboratori informatici separati nello stesso edificio, in uno dei quali è presente il docente e gli altri sono connessi in videoconferenza garantendo la presenza di un tutor in ciascun laboratorio per tutta la durata dell'attività.

4. Prove d'esame

Le prove d'esame finali dovranno garantire a tutti i partecipanti le migliori condizioni per uno svolgimento funzionale al successo formativo e, pertanto, potranno essere attuate anche in modalità mista (presenza per alcuni e distanza per altri), anche ricorrendo alle modalità disposte dalle delibere regionali di riferimento per le singole tipologie formative. Tutti i componenti la Commissione d'esame dovranno, di norma, garantire la presenza in aula. A fronte di specifiche motivazioni, e per i soli esami che prevedono unicamente la prova orale, potrà essere inviata al "Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" una richiesta motivata per prevedere che tutti o alcuni componenti la Commissione possano essere collegati da remoto.

Al fine di valorizzare l'impegno delle ragazze e dei ragazzi nella predisposizione di un elaborato che dia evidenza delle conoscenze ed abilità acquisite nell'iter formativo, le prove d'esame nei percorsi di IeFP potranno essere realizzate, anche se in presenza per tutti o solo per alcuni partecipanti, prevedendo comunque in sostituzione della prova pratica la presentazione e discussione dell'elaborato.

5. Tirocini curriculari/stage

I tirocini curricolari/stage, previsti dalle diverse tipologie di percorso formativo (IeFP per la qualifica professionale, IeFP per il diploma professionale, IFTS, ITS e percorsi SRQ) potranno, nel rispetto di quanto previsto delle deliberazioni di giunta regionale di riferimento:

- essere realizzati ricorrendo al Progetto d'impresa prevedendo anche una parziale realizzazione in impresa e/o in laboratori, ad esclusione delle qualifiche oggetto di regolamentazione nazionale (OSS, Acconciatore, Estetista);
- essere realizzati nei contesti di impresa in presenza.

Si precisa che si potrà prevedere, anche per lo stesso corso e pertanto per lo stesso gruppo di partecipanti, una diversa progettazione e pertanto modalità diverse in considerazione delle esigenze dei singoli partecipanti e/o delle disponibilità delle imprese ad accogliere gli allievi in presenza. In tutti i casi, si ricorda che nella scheda di abbinamento aziende/stage, da inviare al referente di gestione dell'operazione, dovrà essere specificata la modalità di realizzazione (progetto di impresa o in presenza presso l'azienda).

6. Formazione regolamentata

I percorsi di formazione regolamentata dovranno essere erogati nel pieno rispetto delle specifiche discipline e di quanto previsto dagli Accordi tra Regioni e Province Autonome recepiti con le deliberazioni di Giunta regionale n. 298/2020 e 550/2020, fermo restando l'adozione di successivi provvedimenti in materia.

Data tale premessa, resta la possibilità di ricorrere alle specifiche contenute nei paragrafi che precedono, per quanto applicabili e per quanto compatibili con le suddette deliberazioni.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'attenzione al rispetto delle disposizioni in materia di corsi Somministrazione Alimenti e Bevande (SAB) ed in particolare alla previsione che il 50% delle ore relative alla salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico-sanitari devono essere erogate in presenza (si veda l'accordo Stato Regioni del 9/11/2017).

7. Prestazioni per il lavoro

Le prestazioni per il lavoro ed in particolare le attività individuali, quali i colloqui di orientamento, i servizi per la formalizzazione delle competenze in esito ai tirocini, le azioni di sostegno/accompagnamento nei contesti formativi e nei

contesti di impresa, dovranno essere erogate prioritariamente in presenza, fatte salve specifiche richieste degli utenti di poter fruire da remoto per difficoltà negli spostamenti. Tali richieste dovranno essere tenute agli atti del soggetto attuatore.

8. Tirocini extra curricolari

I tirocini extra curricolari potranno essere avviati o proseguire in presenza presso il soggetto ospitante. Laddove le specificità del soggetto ospitante lo consentano - sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche - potranno essere avviati o proseguire con modalità alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione dei soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell'ospitante e del tirocinante, fino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

I tirocini extra curricolari realizzati con il ricorso a modalità alternative alla presenza in azienda potranno proseguire anche prevedendo la presenza in impresa fatta salva la condivisione dei soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell'ospitante e del tirocinante.

9. Procedure per la vidima

Le procedure straordinarie per la vidima dei documenti attestanti l'attività svolta di cui alla nota PG/2020/0228593 del 17/03/2020, se non diversamente comunicato e fatti salvi diversi accordi con gli Organismi Intermedi, restano applicabili fino al 31 dicembre 2020.

Tali modalità semplificate prevedono gli elementi necessari atti a garantire un adeguato supporto volto ad attestare comunque l'autenticità della documentazione utilizzata per la registrazione delle attività. Non sarà pertanto necessario prevedere recuperi procedurali su quanto vidimato con tale modalità semplificata.
